

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4276 del 23/08/2018
Oggetto	Società COMAV SRL in Comune di Terre del Reno - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4473 del 23/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 269012017/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **COMAV SRL** con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via Statale 337 – Sant'Agostino - ed impianto nel Comune di Terre del Reno, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP del Comune di Terre del Reno n. 16499 del 29/08/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PERL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE, DELLA GOMMA E MACCHINARI PER LO SVUOTAMENTO AUTOMATICO DEI SACCHI.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 29/08/2017, trasmessa dallo SUAP del Comune di Terre del Reno, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 05/09/2017 con il n. PGFE/2017/10104 presentata al SUAP SUAP del Comune di Terre del Reno in data 29/08/2017, dalla Società **COMAV SRL** dal Sig. Paolo Ercolani in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via Statale 337 – Sant'Agostino - ed impianto nel Comune di Terre del Reno, al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PERL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE, DELLA GOMMA E MACCHINARI PER LO SVUOTAMENTO AUTOMATICO DEI SACCHI**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera dovuta all'introduzione di una nuova emissione (**E22**) e all'uso di acciaio inox nelle lavorazioni;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara n° P.G. 102917 del 16/10/2010;
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, nota della Provincia di Ferrara P.G. 92448 del 16/04/2011;
 - emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del D.Lgs 152/06, nota della Provincia di Ferrara P.G. 47757 del 08/07/2015;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- vista la richiesta di integrazioni di Arpae - Servizio Territoriale PGFE/2017/11107 del 29/09/2017 riguardante le emissioni in atmosfera;
- vista le integrazioni della ditta trasmesse dal SUAP del Comune Terre del Reno e assunta al P.G. di Arpae in data 12/02/2018 con il n. PGFE/2018/1733;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni atmosfera PGFE/2018/2598 del 02/03/2018;
- Visto il parere del comune di Terre del Reno in merito all’impatto acustico trasmesso dal SUAP del Comune Terre del Reno e assunto al P.G. di Arpae in data 13/07/2018 con il n. PGFE/2018/8502;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune Terre del Reno alla Società **COMAV SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via Statale 337 – Sant'Agostino - ed impianto nel Comune di Terre del Reno, al medesimo indirizzo della sede legale, per l'esercizio dell'attività di **RODUZIONE DI MACCHINE PERL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE, DELLA GOMMA E MACCHINARI PER LO SVUOTAMENTO AUTOMATICO DEI SACCHI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" e denominate **E3, E4, E5, E6, E10, E21 ed E22**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E3 taglio al laser/plasma	E4 verniciatura
Portata (Nm ₃ /h)	5.500	32.000
Durata (h)	2	8
Altezza minima (m)	6,5	11

Inquinanti (mg/Nm₃)

Materiale particolare	10	3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	--
Monossido di Carbonio	5	--
Cromo (VI) ed i suoi composti (espressi come Cr)	1	--
Cobalto) ed i suoi composti (espressi come Co)	1	--
nicel ed i suoi composti (espressi come Ni)	1	--
COV	--	50
Sistema di abbattimento	Filtro a tasche	Filtro multistrato

EMISSIONI	E5 saldatura	E6 saldatura	E10 saldatura	E22 saldatura
Portata (Nm ₃ /h)	1.400	1.400	3.800	1.300
Durata (h)	6	6	4	6
Altezza minima (m)	8	8	9	8

Inquinanti (mg/Nm₃)

Materiale particolare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	5	5	5
Monossido di Carbonio	10	10	10	10
Cromo (VI) ed i suoi composti (espressi come Cr)	1	1	1	1
Cobalto) ed i suoi composti (espressi come Co)	1	1	1	1
Nichel ed i suoi composti (espressi come Ni)	1	1	1	1
Sistema di abbattimento	--	-	-	--

Relativamente alle emissioni **E21** la Ditta **COMAV S.R.L.** dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg
- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Oli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di smetrigliatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

3. Per quanto riguarda le emissioni diffuse, entro 60gg dal ricevimento del presente atto, la ditta dovrà inviare ad Arpae una relazione riguardante la loro presenza o meno, le eventuali metodologie/progetti in merito alla loro convogliabilità e/o al loro contenimento.
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E3, E4, E5, E6, E10, ed E22** con periodicità almeno **annuale**.
5. Per quanto riguarda l'emissione **E21** L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento; entro 60gg dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione **E21**, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione. Per tale emissione inoltre dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R.

2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

6. le emissioni **E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 ed E20**, relative agli impianti di riscaldamento alimentati a metano di potenza termica complessiva inferiore ad 1 MW, non rientrano nell'ambito autorizzativo in quanto impianti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .
7. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E22**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla **al comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
8. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissioni **E22** deve essere **messa a regime**;
9. dalla data di messa a regime della emissione **E22**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**B**".
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta)

per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.

16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

3. Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (a motore degli autocarri, spenti) e tramite idonea organizzazione delle attività.

Il presente atto **sostituisce** i seguenti:

1. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara n° P.G. 102917 del 16/10/2010;
2. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, nota della Provincia di Ferrara P.G. 92448 del 16/04/2011;
3. emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06, nota della Provincia di Ferrara P.G. 47757 del 08/07/2015;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente

Per La Responsabile della Struttura

D.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.